



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

entrato in vigore il 28 maggio 2014

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 in data 14.4.2014

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 è costituito il “*Gruppo Comunale dei volontari della Protezione Civile*” cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti o domiciliati nel territorio comunale e/o nei comuni contermini. A parità di titoli i residenti comunali avranno la preferenza.

L'adesione al gruppo avverrà tramite domanda d'iscrizione degli interessati previo apposito bando emanato ai sensi del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione al gruppo.

Il Gruppo Comunale di volontari di Protezione civile è parte del sistema comunale di Protezione civile.

Art. 2 - Responsabile

Il Sindaco o suo delegato, è il responsabile del Gruppo Comunale dei volontari della Protezione civile.

Art. 3 - Vita del Gruppo

Il gruppo volontari della Protezione civile si propone di provvedere, con le risorse umane disponibili, alla gestione di una struttura finalizzata a prevenire e/o fronteggiare l'insorgere di situazioni che possono determinare un qualsiasi pericolo per la popolazione e, in caso di evento calamitoso, ad ottemperare ad ogni richiesta di collaborazione da parte di autorità di governo.

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna e potrà approvare un regolamento interno nel quale sarà determinata la propria struttura organizzativa.

Il Regolamento interno dovrà essere approvato dal Sindaco o suo delegato.

Art. 4 - Compiti

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali:

- Nell'ambito della Protezione civile in attività di prevenzione, soccorso, e ripristino;
- In supporto all'Amministrazione comunale, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni locali e per l'aggiornamento del Piano comunale della Protezione civile;
- In attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche nelle scuole.

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento propedeutici all'operatività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità.

Essi non potranno svolgere, in qualità di volontari di Protezione civile, alcuna attività contrastante con i valori e le finalità sopra indicate.

I volontari si impegneranno, in base alle proprie disponibilità, a partecipare puntualmente agli impegni presi, avvisando in tempo utile in caso di assenza per giustificato motivo. I volontari indosseranno l'uniforme indicata a seconda dell'attività da espletare, attueranno tutte le precauzioni in materia di infortuni, avvalendosi dei dispositivi individuali di protezione in dotazione. I volontari cureranno inoltre l'uniformità della divisa con gli altri appartenenti al gruppo.

In caso di impedimento momentaneo nell'espletamento del proprio ruolo i volontari saranno tenuti a comunicare, anche verbalmente, al coordinatore del gruppo la durata del periodo di inattività. In tal caso il volontario verrà temporaneamente sospeso per il periodo corrispondente all'inattività.

Art. 5 - Operatività

Il gruppo comunale verrà attivato in caso di calamità naturale con le modalità previste dalle procedure operative del Piano comunale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento.

A qualunque livello della catena dei soccorsi si troveranno ad operare, i volontari dovranno svolgere, con efficacia e disciplina, i compiti loro assegnati seguendo le procedure operative stabilite e secondo le disposizioni impartite dall'autorità responsabile nelle seguenti attività:

- Partecipazione diretta alle operazioni di soccorso
- Assistenza alla popolazione
- Attività tecniche e logistiche.

Il gruppo, in eventi imprevedibili e urgenti, potrà intervenire e operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà dare pronta comunicazione al Sindaco o a un suo delegato appena le condizioni lo permettano e comunque al termine dell'intervento.

Di tutte le attività svolte dal gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del coordinatore del gruppo.

Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco quale responsabile unico del gruppo, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Il gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Sindaco, promuovere o aderire ad iniziative, anche all'esterno dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli enti, le associazioni, i gruppi di volontariato operanti nella Protezione civile. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Art. 6 - Altre attività

Il gruppo, per tutte le attività che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di Protezione civile, potrà svolgere, anche autonomamente, attività associativa e di promozione sociale nei seguenti settori:

- Partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo;
- Attività di carattere sociale, civile e culturale, finalizzata al consolidamento e rafforzamento della coesione del gruppo;
- Attività di propaganda e sensibilizzazione alla popolazione;
- Attività di promozione sportiva;
- Iniziative di autofinanziamento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e delle attività;
- Erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità sociale, di iniziativa oppure su diretta richiesta dell'Amministrazione comunale, previa adozione di appositi provvedimenti.

Art. 7 - Formazione

I componenti del gruppo dovranno svolgere la periodica attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento con le modalità che verranno stabilite anche in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 81/08 e seguenti.

Art. 8 - Coordinatore tecnico

Il Sindaco nomina il Coordinatore Tecnico. A tal fine la proposta dovrà essere ratificata dalla maggioranza dell'Assemblea dei volontari. Il Coordinatore avrà la responsabilità del gruppo durante la sua attività, manterrà la sua carica per cinque anni e potrà essere rinominato.

Il Coordinatore avrà i seguenti compiti:

- pianificare l'attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento dei volontari nonché i servizi da svolgere;
- riferire in ordine all'attività svolta dal gruppo;
- coordinare il gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco;
- rappresentare il gruppo nelle relazioni con altri o gruppi comunali;
- curare le relazioni di tutte le attività svolte dal gruppo.

Sarà inoltre responsabile della manutenzione e tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate.

Il Sindaco su proposta del Coordinatore, nominerà un Vicecoordinatore, che dovrà coadiuvare il Coordinatore Tecnico nell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.

In qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il Sindaco potrà sciogliere il gruppo e/o revocare la nomina del Coordinatore e del Vicecoordinatore.

Art. 9 - Sanzioni

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e dal Coordinatore Tecnico e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione dal gruppo.

Art. 10 - Materiali e attrezzature

Il Gruppo si avvarrà, per il suo funzionamento, di materiale e attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati, dall'Amministrazione comunale, in comodato d'uso oppure donate da privati cittadini. Ogni assegnazione o dismissione avverrà a seguito della compilazione di apposito verbale.

Ogni anno l'Amministrazione comunale, in apposito capitolo del PEG, provvederà allo stanziamento di una somma la cui destinazione sarà adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 11 - Garanzie

Ai volontari vengono garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi della vigente normativa, i seguenti benefici:

- a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale, per il periodo di impiego da parte del datore di lavoro, al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di volontari autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) Copertura assicurativa - I componenti del gruppo sono coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall' art.4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
- d) In particolare l'assicurazione oltre che a copertura degli infortuni subiti dai volontari nonché la responsabilità civile verso terzi dovrà coprire le spese legali, peritali e di processo anche penale conseguenti ad eventi non dolosi maturati nel corso delle attività del gruppo;
- e) Per quanto riguarda studenti universitari e/o studenti delle scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata a richiesta giustificazione da presentare al Dirigente d'Istituto;
- f) Rimborso, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche) previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento da parte del Sindaco.

Art. 12 - Norme finanziarie

Il gruppo non dispone di propria autonomia amministrativa e finanziaria, quindi il suo codice fiscale coincide con quello del Comune.

Nel bilancio comunale sono iscritti appositi capitoli di spesa sui quali vengono imputati gli oneri relativi all'attività di gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure comunali relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata di bilancio comunale viene istituito un apposito capitolo, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsorizzazioni o altro.

Art. 13 - Disposizioni finali

L'accettazione e il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194/2001 e dalle altre normative vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.